

Notizie varie

Sui lavori legislativi in materia di immigrazione presentati al Congresso Federale in Washington.

A tutto giugno del corrente anno risultavano presentati al Congresso federale i seguenti progetti in materia di immigrazione:

a) Alla Camera dei Rappresentanti:

1. Progetto Gardner, 4 aprile.
2. Progetto Austin, 4 aprile.
3. Progetto Hayes, 13 aprile.
4. Progetto Burnett, 29 aprile.

b) Al Senato:

1. Progetto Overman, 6 aprile.
2. Progetto Watson, 15 maggio.

Nessuno di questi disegni di legge ha portata « generale », vale a dire nessuno rappresenta, sul genere di quello proposto dal Commissario generale dell'immigrazione, in appendice al suo ultimo rapporto annuale, una revisione completa dell'attuale legislazione in materia, mentre quello Watson, ad es., si limita solo a proporre l'aumento della *head tax* (tassa d'entrata) a cento dollari, e quello Gardner riguarda solo l'esclusione degli analfabeti.

L'intonazione di codesti progetti è spiccatamente restrittiva. Tutti, ad eccezione di quello Watson già citato, contengono la clausola dell'esclusione degli analfabeti, con temperamenti più o meno liberali per il caso, specialmente, di genitori richiamati negli Stati Uniti da residenti stranieri.

Gioverà dare qualche cenno su taluno dei menzionati progetti.

Il progetto Austin è caratteristico perchè, fra le categorie escludibili, comprende espressamente, oltre gli individui che abbiano commesso crimini o delitti, i « membri della cosiddetta *Mano nera* ».

Il nuovo progetto Hayes è su per giù la riproduzione di quello già presentato l'anno scorso e che suscitò tanto clamore. Esso eleva la tassa d'entrata da 4 a 10 dollari; esclude, con qualche limitazione, gli analfabeti; impone alle Compagnie di navigazione multe di 300 dollari per ogni emigrante la cui inammissibilità sia possibile accertare mediante esame medico prima dell'imbarco; commina la deportazione degli stranieri che qui siano colpiti da determinate condanne; esclude tutte le donne sotto i 20 anni non accompagnate da genitori, e finalmente impone l'obbligo agli stranieri immigrati di un *certificato di residenza* (costituito in documento d'identità personale, mediante fotografie autenticate dal Dipartimento del Commercio e del Lavoro), sotto pena di espulsione per chi ne fosse privo. Esenti da questa disposizione dovrebbero solo essere i professori, studenti, commercianti, banchieri, giornalisti e turisti, i quali peraltro dovrebbero recarsi agli Stati

Uniti muniti di speciale permesso del proprio Governo, anch'esso accompagnato da fotografia etc. e autenticato da ufficiali degli Stati Uniti all'estero. Il progetto stabilisce da ultimo all'estero appositi rappresentanti per l'applicazione delle esposte disposizioni.

Il progetto Overman, anch'esso simile ad altri precedenti, ha in comune col disegno dell'on. Hayes, le prescrizioni sulla *head tax*, gli analfabeti, le donne sotto i 20 anni, la deportazione dei condannati (estesa anche agli stranieri che fossero dopo l'entrata colpiti da alienazione mentale per cause anteriori allo sbarco) e le multe alle Compagnie di navigazione. In aggiunta prescrive il possesso individuale, per ogni emigrante, di 25 dollari; la presentazione di un certificato dimostrante la condotta e i precedenti personali dell'emigrante; l'invio a bordo delle navi di ispettori per sorvegliare l'applicazione della legge; la condanna fino a due anni di carcere e successiva deportazione di tutti coloro che, una volta respinti dagli Stati Uniti, ritentassero la prova in elusione alla legge.

Più importante, anche per la persona del presentatore, che è il Presidente del nuovo Comitato d'Immigrazione della Camera dei Rappresentanti, è il progetto Burnett, anch'esso eminentemente restrittivo.

Quest'ultimo disegno esclude: gli analfabeti al di là dei 17 anni; gli emigranti di debole costituzione, che non siano bambini al di sotto dei 10 anni e accompagnati da genitori; gli stranieri di età superiore ai 18 anni che non posseggono 25 dollari a testa, se maschi, o 20 se femmine.

Per accertare se l'emigrante sappia leggere e scrivere si stabilisce nel progetto un apposito esame, in una qualunque lingua scelta dall'emigrante, compiuto sopra brani della Costituzione americana, comprendenti da trenta a quaranta parole. Degli emigranti di uno stesso vapòre, ognuno deve essere esaminato sopra un brano diverso.

La tassa d'entrata è portata, secondo il progetto, da 4 a 5 dollari. Nei porti d'imbarco all'estero sono stabiliti degli ispettori capi e assistenti ispettori, scelti, i primi, fra gli ufficiali medici della marina e preposti, nei porti esteri d'imbarco, all'esame degli emigranti diretti agli Stati Uniti, cui dovrebbe essere lasciata una regolare carta d'ispezione.

Quest'ultimo principio, quello cioè di una ispezione preventiva nei porti esteri di provenienza, è in gran parte nuovo e meritevole di un certo rilievo come quello che, a prescindere dalle questioni di diritto internazionale che involge, salvaguarda insieme gli interessi degli emigranti e dei paesi così di provenienza come di destinazione.

Di progetti in materie affini sono da menzionare uno dell'on. Kahn (Camera dei Rappresentanti, 17 aprile) che stabilisce delle pene per gli emigranti clandestini in connessione all'arruolamento del personale d'equipaggio; uno dell'on. Gore (Senato, 20 aprile) che stabilisce e rende obbligatorio un *registro americano* per le navi che trasportano emigranti; uno dell'on. Sulzer (Camera dei Rappresentanti, 4 aprile) per creare un Dipartimento del Lavoro, distinto da quello del Commercio, da cui dipenderebbero fra gli altri tutti i servizi dell'immigrazione.

L'attività dei Comitati d'immigrazione così della Camera dei Rappresentanti come del Senato è stata nella testè decorsa sessione straordinaria quasi nulla. Non v'era infatti alcuna ragionevole presunzione che il Congresso potesse in quello scorcio di sessione, occupato com'era in questioni gravi ed urgenti, aver agio di affrontare anche la complessa questione dell'immigrazione.

Resoconto del Congresso della Società americana di diritto internazionale tenuto a Washington.

L'*American Society of International Law*, di cui è presidente onorario il signor W. H. Taft e presidente effettivo il signor Elihu Root, ex segretario di Stato, ha tenuto il suo quinto Congresso annuale nei giorni 27-28 aprile 1911 a Washington, con l'intervento del Presidente Taft, del Giudice Capo della Corte Suprema e di altre Autorità (*).

Questo *meeting* si presentava particolarmente interessante, fra altro, in vista dei seguenti soggetti in esso trattati:

I — Fino a qual punto la posizione degli stranieri residenti negli Stati Uniti sia riconosciuta e protetta per diritto internazionale:

II — Principi governanti la legislazione nazionale concernente gli stranieri;

III — Ammissione e restrizioni all'ammissione degli stranieri;

IV — Espulsione degli stranieri;

V — Condizione dei residenti stranieri,

a) Diritto dello straniero di partecipare alla vita economica e sociale della comunità;

b) Partecipazione dello straniero alla vita politica della comunità;

c) Diritti degli stranieri nei tribunali nazionali;

d) Il diritto del Governo di imporre carichi e limitazioni agli stranieri per scopi di Governo, e cioè per il beneficio dell'intera comunità;

VI — L'effetto della clausola della nazione più favorita sulla condizione degli stranieri.

Circa l'andamento e i risultati delle discussioni, crediamo opportuno dare le seguenti brevi notizie avute per il tramite del « Congressional Information Bureau ».

(*) Il Direttore attivo della Società è il signor James Brown Scott, già Solicitor del Dipartimento di Stato che ora è pure il Direttore attivo della « Società per la pace » del signor Carnegie. La « Società per la pace » e la « Società Americana di diritto internazionale » svolgono azione armonica e parallela.

Le comunicazioni lette nel corso del Congresso si riferivano specialmente alla condizione degli stranieri, considerata da un punto di vista tecnico-legale. L'intonazione generale fu di simpatia per gli stranieri. Non s'intese discutere delle leggi d'immigrazione o della politica del Governo in materia, bensì dell'amministrazione ed attuazione delle leggi come esse sono.

Il signor Theodore Marburg di Baltimora fu quasi l'unico a insistere vivacemente sulla questione dell'immigrazione e la necessità di ulteriori istruzioni. Egli disse esser ormai tempo che gli Stati Uniti lasciassero da parte la nozione « sentimentale » che quello è il paese per gli oppressi e il riconoscimento, pur altamente etico, del cosiddetto diritto naturale dell'individuo alla vita, alla libertà e al raggiungimento della felicità, e che incominciassero invece a regolare le proprie leggi d'immigrazione dal punto di vista della utilità degli immigranti più come produttori che come consumatori. Egli lamentò inoltre che la grande maggioranza dell'immigrazione venga ora dall'Europa del Sud e che la percentuale degli immigranti provenienti dai paesi del Nord Europa sia quasi inghiottita dalla larga corrente di immigranti del mezzogiorno.

Al contrario, il prof. Charles N. Gregory mostrò particolar simpatia verso gli stranieri. Egli disse che la legge non stabilisce alcun « diritto di entrata » che possa esser affermato e sostenuto per mezzo dei tribunali e che, non rientrando i procedimenti per la deportazione nel campo penale, gli stranieri non beneficiano neanche della protezione accordata dalla Costituzione agli imputati di reato. Uno straniero può bensì richiedere di esser udito più volte per provare ch'egli non è persona compresa nelle categorie dei soggetti all'esclusione, ma, dopo un appello in via amministrativa al Dipartimento del Commercio e del Lavoro in Washington, non ha facoltà di ricorso ad alcuna Corte.

Speciale interesse presentò la comunicazione del signor Charles Hearl, Solicitor del Dipartimento del Commercio e del Lavoro, concernente l'ammissione e le restrizioni all'ammissione degli stranieri.

Il relatore dichiara essere suo intendimento di chiarire la condotta del Governo degli Stati Uniti per quanto riguarda l'ammissione ed esclusione degli stranieri e di considerare alcuni contrasti esistenti in dottrine giuridiche attinenti alla materia in esame.

Gli stranieri possono venire in un paese a gruppi, in correnti o in masse, per scopi d'indole permanente o temporanea. Il loro venire può essere spontaneo, assistito o coatto. Il loro carattere per rispetto all'età, razza, linguaggio, istruzione, ecc., può variare molto, ma, tuttavia essi possono, al loro giungere, trovare impedita l'entrata. Il diritto di qualunque Nazione a negare l'ammissione agli stranieri è in opposizione al diritto degli stranieri di andare dove vogliono e ai diritti eventualmente spettanti a Stati stranieri di vedere assicurata ai propri sudditi la libertà di ingresso nel territorio di potenze estere.

Le leggi delle nazioni possono interamente giustificare l'esclusione di stranieri che siano privi di risorse o inadatti e possono anche sancire l'esclusione di altri che sia dovuta solo a motivi di razza o credenza religiosa. Una potenza amica potrà essere acquiescente all'esclusione dei propri criminali, e invece risentirsi dell'esclusione dei propri commercianti e studenti.

Ventisei distinte classi di stranieri sono, per espressa disposizione di legge, escluse dagli Stati Uniti. La legislazione in materia incominciò nel 1875, e le disposizioni che da allora si succedettero dimostrarono chiaramente lo scopo così di aumentare il numero delle classi escludibili, come quello di meglio assicurare l'esclusione di classi già dichiarate inammissibili precedentemente. Ma fino a questo momento, l'immigrazione negli Stati Uniti, eccetto che per le classi espressamente specificate, è in generale non soggetta a restrizioni e forse, anzi, incoraggiata. Le disposizioni restrittive esistenti tuttavia hanno per intanto di tener lontana, come tengono lontana di fatto, gran quantità di individui.

La Corte Suprema ha ripetutamente sostenuto il diritto degli Stati Uniti a rifiutare l'ammissione agli stranieri.

Nessuna misura fu presa dagli Stati Uniti per l'esclusione persino dei criminali fino al 1875 e fu solo nel 1891, quando la questione fu posta sotto il controllo del Governo Federale, che una legge d'indole generale e comprensiva potè dirsi approvata per regolare l'immigrazione.

D'altra parte, fin dal 1864, su proposta del Presidente Lincoln, il Congresso approvò una legge per l'incoraggiamento dell'immigrazione. Le Costituzioni di molti Stati contenevano e contengono clausole nello stesso senso. Ed è sorprendente che molti Stati abbiano adottato leggi in favore dell'immigrazione ancora di recente. Leggi siffatte furono approvate dagli Stati del Delaware, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Wisconsin e Wyoming nel 1905; del Kentucky, Mississippi, Nevada, South Dakota, Tennessee nel 1907; della Louisiana, Maryland, New York e Virginia nel 1908; e del Missouri e forse di altri Stati nel 1909.

Il Giudice McLean nel 1849 diceva: L'incoraggiamento della immigrazione straniera fu una politica cara al nostro Governo al tempo della adozione della Costituzione. Ancora nel 1902, il signor Hay, Segretario di Stato scrisse: « Gli Stati Uniti danno il benvenuto ora, come lo hanno dato dagli inizi della fondazione del proprio Governo, alla immigrazione spontanea di tutti gli stranieri che si recano qui in condizioni adatte ad entrare a far parte del corpo politico del paese. Gli indigenti, i criminali, gli affetti da malattie incurabili o contagiose sono esclusi dai benefici dell'immigrazione solo quando possano costituire una fonte di pericolo o un peso per la comunità ».

Il diritto all'espatrio è pienamente riconosciuto. Gli Stati Uniti devono in gran parte ad esso la loro esistenza come nazione. Naturalizzazione implica espatrio e a sua volta espatrio implica naturalizzazione, nello stesso modo che emigrazione dal paese di origine. Il diritto di lasciare un paese implica il diritto di entrare in un altro. Ma il diritto di uno straniero ad entrare in uno Stato estero non può esser superiore al diritto dei cittadini di un paese al fatto che i benefici di cui godono non vengano compromessi dall'ammissione di estranei. L'individuo non è una persona « internazionale ». È soltanto mediante l'appartenenza a una nazione che gli individui godono i benefici delle leggi delle nazioni. La legge delle nazioni non considera il diritto degli stranieri in quanto individui ad essere ricevuti in una nazione diversa dalla propria e non limita il diritto degli Stati ad escludere gli stra-

nieri a propria discrezione. Questa la teoria; se questa dottrina sia poi giustificata è da discutere.

La facoltà di escludere è una conseguenza necessaria del principio di sovranità o indipendenza ed è basato sul diritto fondamentale di auto preservazione. Ogni volta che il benessere del paese possa essere pregiudicato dall'ammissione di stranieri, la facoltà di esclusione può e deve essere esercitata. Quando sia il caso di esercitarla, è questione di giudizio. Alcuni casi di esclusione possono apparire così oppressivi ed ingiusti da giustificare l'intervento da parte della nazione cui gli esclusi appartengono. È stato detto che se uno Stato escludesse tutti i sudditi di un determinato Stato solamente, ciò costituirebbe un atto di inimicizia contro il quale sarebbe ammissibile la ritorsione, e che, nell'assenza di uno stato di guerra, l'espulsione in massa di tutti gli stranieri appartenenti ad una o più nazionalità determinate non può essere giustificata se non in via di rappresaglia.

Un corpo autorevole come l'Istituto di diritto internazionale ha adottato e proposto una serie di regole, da seguirsi da tutte le nazioni, circa l'ammissione e l'espulsione degli stranieri, regole espressamente basate sulla considerazione che l'umanità e la giustizia riconoscono che nei limiti della sicurezza propria, gli Stati non devono esercitare il diritto di espulsione senza dare il dovuto peso ai diritti e alla libertà degli stranieri, sia che questi desiderino entrare nel loro territorio, sia che essi già vi si trovino. Fra le più importanti di queste regole possono esser menzionate le seguenti:

a) La libera entrata degli stranieri nel territorio di uno Stato civile non può esser proibita in una maniera generale e permanente ad eccezione che per motivi di pubblico benessere e assai gravi, per esempio, a motivo di una differenza fondamentale in costumi e civilizzazione, o di una pericolosa organizzazione o agglomeramento di stranieri richiedenti l'entrata in massa;

b) Gli Stati dovrebbero fissare, con leggi o regolamenti da notificarsi con congrua anticipazione sulla loro entrata in vigore, le norme governanti l'ammissione o il movimento degli stranieri;

c) Può rifiutarsi l'ammissione a qualunque straniero vagabondo o accattono, o affetto da malattia costituente minaccia alla pubblica salute o contro cui pesino forti sospetti di gravi infrazioni alla legge, commesse all'estero contro la vita e la sicurezza di individui o contro la proprietà e la pubblica fede.

Siffatti principii rispondono ugualmente ad esigenze razionali e morali. L'esclusione regolata da leggi definite previamente e opportunamente rese di pubblica ragione; il diritto di auto preservazione dello Stato ampiamente riconosciuto, ma d'altra parte la necessità che le sue misure di protezione a questo scopo mostrino un evidente rapporto con quel diritto; il diritto dell'individuo alla libertà personale riconosciuta anche, ma limitato dai diritti equivalenti di altri individui fatti valere attraverso i diritti dello Stato, le categorie di stranieri che uno Stato può legittimamente escludere specificatamente definite; sono tutti principii codesti larghi e illuminati. È bensì vero che essi mancano di quella sanzione che può essere invocata contro la violazione di diritti riconosciuti dalle leggi internazionali. Ma nessuna nazione che professi rispetto per la libertà individuale, che desideri di meritare

il buon volere di popolazioni amiche e che sia ansiosa di mantenere rispetto a sè stessa, può mostrare di ignorarle affatto. Nessuno in ogni modo, può dire che nel progresso dei tempi, siffatti principii od altri analoghi, non possano riuscire a trovar posto nel sistema legislativo che governa i rapporti fra le nazioni.

Resoconto della Conferenza tra i rappresentanti degli Stati del Sud degli Stati Uniti, sul lavoro dei fanciulli, tenuta in Atlanta (Georgia).

Nei giorni 25, 26 e 27 aprile 1911 venne tenuta in Atlanta (Georgia) la terza Conferenza annuale tra i rappresentanti degli Stati del Sud, per rendere uniformi le leggi che regolano il lavoro dei fanciulli. Detta Conferenza venne presieduta dall'on. J. M. Brown, Governatore dello Stato della Georgia.

Dai diversi rappresentanti vennero fatte le seguenti proposte:

1. L'età minima dei fanciulli per poter essere impiegati al lavoro, dovrà essere portata a 14 anni d'età, fatta eccezione per quelli impiegati in lavori agricoli o domestici.
2. Nessun fanciullo sotto i 16 anni d'età potrà essere impiegato nelle miniere o nelle cave od in altra occupazione pericolosa.
3. Nessun fanciullo sotto i 16 anni o fanciulla sotto i 18 anni d'età potranno essere impiegati nei lavori domestici o agricoli, prima delle ore 7 del mattino e dopo le ore 6 della sera.

Fanno seguito altre proposte di ordine amministrativo.

Proposte interessantissime in riguardo alla nostra immigrazione, perchè molti fanciulli italiani sono impiegati nei *cotton mills*, nella manifatturazione dei sigari e nelle miniere. Inoltre i nostri coloni agricoli, dimoranti specialmente nelle piantagioni della Louisiana e del Texas, saranno obbligati d'inviare i loro fanciulli alle scuole, mentre ora, per amore al guadagno, preferiscono tenerli a lavorare nei campi.